



Università
per Stranieri
di Perugia

**REGOLAMENTO
PER L'ATTRIBUZIONE DELLA RETRIBUZIONE AGGIUNTIVA
AI RICERCATORI DI RUOLO**

AI SENSI DELL'ARTICOLO 6, COMMA 4, DELLA LEGGE 240/2010

*Emanato con D.R. 275 del 10.10.2011
Modifiche emanate con D.R. 327 del 23.12.2014*



REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DELLA RETRIBUZIONE AGGIUNTIVA AI RICERCATORI DI RUOLO AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 4, DELLA LEGGE 240/2010

Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per l'attribuzione della retribuzione aggiuntiva ai ricercatori di ruolo di questa Università, ai quali sono affidati corsi e moduli curriculari, ivi compresi i Corsi di Lingua e Cultura italiana, riferiti ad attività formative da attivare obbligatoriamente, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 240/2010, nei limiti della previsione di bilancio annualmente determinata dal Consiglio di Amministrazione e nel rispetto del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione e la Contabilità.

Art. 2

Criteri e modalità di attribuzione degli affidamenti

La struttura didattica responsabile, affida, con il consenso del ricercatore interessato, corsi e moduli curriculari ed attribuisce compiti di tutorato e di didattica integrativa.

Rimane fermo l'inquadramento e il trattamento giuridico ed economico del ricercatore affidatario.

Qualora la struttura che dispone l'affidamento sia diversa da quella a cui afferisce il ricercatore, deve essere garantito il necessario coordinamento.

Ai ricercatori affidatari è attribuito il titolo di professore aggregato per l'anno accademico in cui svolgono corsi e moduli curriculari; il titolo è conservato nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio di cui il ricercatore usufruisca nell'anno successivo a quello in cui ha svolto i suddetti corsi e moduli.

Art. 3

Criteri per la determinazione della retribuzione aggiuntiva

Ai ricercatori di ruolo, ai quali sono affidati corsi e moduli curriculari sia nell'ambito dei Corsi di Lingua che nell'ambito dei Corsi di Laurea, è riconosciuta una retribuzione aggiuntiva in misura compatibile con le disponibilità di bilancio dell'Ateneo, commisurata alle ore di didattica frontale svolta oltre le sessanta ore annuali e fino ad un massimo di centoventi ore annuali.

Il ricercatore, nel rispetto della normativa vigente, ha la facoltà di richiedere che la retribuzione non gli sia corrisposta, in tutto o in parte, e sia destinata allo svolgimento della propria attività di ricerca tramite assegnazione a fondi di ricerca personali.

La retribuzione aggiuntiva è attribuita ai Ricercatori di ruolo che svolgono le ore di didattica frontale (oltre le sessanta ed entro le centoventi) a condizione che:

- a) siano in servizio per l'intero anno accademico;
- b) siano in regime di impegno a tempo pieno;
- c) abbiano svolto un'attività di ricerca certificata da almeno tre prodotti riferibili all'ultimo triennio, registrati su UGOV, congruenti con le tipologie riconosciute dall'ANVUR nell'ambito della Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR).



Art. 4

Obblighi del titolare dell'affidamento

Il titolare dell'affidamento è tenuto ad autocertificare l'attività svolta e a compilare e sottoscrivere il proprio registro delle lezioni, che, a conclusione dell'incarico, deve essere consegnato al Responsabile della struttura didattica che ha disposto l'affidamento.

La corresponsione della retribuzione aggiuntiva è subordinata alla consegna del registro delle lezioni. La liquidazione della retribuzione aggiuntiva è disposta con atto scritto del responsabile della struttura competente in materia didattica, da trasmettere all'Ufficio dell'Amministrazione competente alla liquidazione della retribuzione aggiuntiva. In tale atto è attestato il regolare svolgimento dell'incarico, con la precisazione del numero complessivo di ore, della data di inizio e della data di fine dello stesso ed è richiamata la delibera di conferimento dell'affidamento della struttura competente in materia didattica.

Art. 5

Quantificazione della retribuzione aggiuntiva

La retribuzione aggiuntiva riconosciuta ai ricercatori di ruolo per la didattica frontale erogata è annualmente determinata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere vincolante del Senato Accademico, sulla base delle disponibilità di bilancio e nei limiti dei criteri e delle modalità stabiliti dal presente Regolamento, nei limiti di cui al precedente articolo 4.

Tale importo potrà essere modificato annualmente con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere vincolante del Senato Accademico, sulla base delle disponibilità di bilancio e nei limiti dei criteri e delle modalità stabiliti dal presente Regolamento.

Art. 6

Approvazione ed entrata in vigore

Alle procedure di affidamento di cui al presente Regolamento si applicano, per le parti non disciplinate e nei limiti di compatibilità, le disposizioni dettate dal Regolamento di Ateneo in materia di incarichi di insegnamento.

Il presente Regolamento è approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione ed è emanato dal Rettore con proprio decreto.

Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ateneo.